

- (8) È opportuno tenere conto delle tradizioni del pascolo stagionale transfrontaliero delle renne e degli spostamenti tra la Norvegia e la Svezia di renne utilizzate in manifestazioni sportive o culturali. A tale riguardo dovrebbero essere stabilite, in via eccezionale, deroghe specifiche al riguardo. A causa dei rischi per la salute degli animali rappresentati dagli spostamenti consentiti da tali deroghe, soprattutto in termini di contaminazione ambientale con i prioni della malattia del dimagrimento cronico nelle aree di destinazione, tali spostamenti dovrebbero essere limitati a zone definite della Svezia e la spedizione di cervidi vivi da tali zone dovrebbe essere vietata, ad eccezione della spedizione nel resto della Svezia, in Norvegia o in Finlandia ai fini della macellazione immediata, a condizione che lo Stato membro di destinazione dia il proprio consenso.
- (9) La recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia offre protezione sanitaria per cervidi vivi nel territorio della Finlandia. Tuttavia, tale recinzione non segue esattamente il confine fra i due Stati e in alcuni punti entra per qualche chilometro nel territorio finlandese o norvegese. Il divieto di spostamento dei cervidi vivi dalla Norvegia nell'Unione non dovrebbe pertanto essere applicato agli spostamenti dei cervidi dalla Norvegia per pascolare in Finlandia fino alla recinzione fra i due Stati né agli spostamenti delle renne dalla Finlandia che hanno pascolato in Norvegia fino a tale recinzione e tornano in Finlandia. Per motivi di coerenza giuridica si dovrebbe vietare la spedizione di cervidi vivi dalle zone della Finlandia fino alla recinzione tra Norvegia e Finlandia, ad eccezione della spedizione nelle altre zone della Finlandia, in Norvegia o in Svezia ai fini della macellazione immediata.
- (10) Il divieto dovrebbe essere temporaneo e soggetto a un riesame, entro il 31 dicembre 2017, della situazione epidemiologica e della necessità del divieto stesso.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «cervidi vivi»: animali vivi della famiglia dei Cervidi (*Cervidae*);
- 2) «renne vive»: animali vivi del genere *Rangifer*.

Articolo 2

1. Lo spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l'Unione è vietato.
2. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzati i seguenti spostamenti di cervidi vivi:
 - a) gli spostamenti di renne vive per il pascolo stagionale dalla Norvegia alle zone della Svezia indicate nell'allegato o il ritorno alle zone della Svezia indicate nell'allegato dopo il pascolo stagionale in Norvegia, a condizione che l'autorità competente della Svezia fornisca un'approvazione scritta di tale spostamento;
 - b) gli spostamenti di renne vive per il pascolo stagionale dalla Norvegia verso le zone della Finlandia indicate nell'allegato;
 - c) gli spostamenti di renne vive della Finlandia che hanno pascolato in Norvegia nell'area situata tra la frontiera fra Norvegia e Finlandia e la recinzione per le renne fra tali Stati e tornano in Finlandia;
 - d) gli spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia alla Svezia o alla Finlandia ai fini della macellazione immediata, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;
 - e) gli spostamenti di renne dalla Norvegia verso le zone della Svezia indicate nell'allegato per manifestazioni sportive o culturali, o dopo tali manifestazioni, a condizione che l'autorità competente svedese fornisca un'approvazione scritta preventiva dello spostamento di ogni partita;
 - f) il transito di cervidi vivi dalla Norvegia attraverso la Svezia o la Finlandia e verso la Norvegia, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di transito abbia fornito un'approvazione scritta preventiva.

